



S E N T E N Z A - 6 2 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Carola CORRADO

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74168 del registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE (in persona del Procuratore regionale Antonio Giuseppone) presso questa Sezione;

C O N T R O

PONE Ciro, nato il 6 settembre 1952 a Sant'Anastasia (NA) ed ivi residente in via Primicerio n° 56, codice fiscale PNOCRI52P06I262Y, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Alessandro Ricciardi (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Ponte di Tappia n° 47 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 28 novembre 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Ciro Pone, lamentando che nel 2011, nella propria qualità di direttore

amministrativo del presidio ospedaliero “San Giovanni Bosco” di Napoli, egli avesse consentito l’installazione di quattro distributori automatici di bevande e *snacks* a mero titolo di comodato: cioè in assenza di un contratto di concessione e, comunque, senza ottenere il pagamento di alcun canone periodico da parte dell’impresa Mister Coffee, alla quale appartenevano quei distributori. Perciò, dopo aver quantificato in 380 euro ed in 190 euro, alla luce di un analogo contratto stipulato nel 2018 da un’altra azienda ospedaliera partenopea, il canone mensile rispettivamente ottenibile per un distributore automatico grande o, invece, per uno piccolo, la Procura attrice ha domandato che il Pone venisse condannato a risarcire all’ASL Napoli 1 Centro (d’ora in poi: l’ASL), di cui faceva parte il “San Giovanni Bosco”, un danno di complessivi 116.920 euro per il periodo dal novembre 2011 al febbraio 2019: ossia fino alla data in cui quei quattro distributori erano rimasti in funzione, peraltro allacciati all’impianto elettrico del predetto nosocomio.

In tale prospettiva la Procura regionale ha reputato non dirimente l’intervenuta cessazione del Pone dall’incarico di direttore amministrativo, all’inizio del 2012. Ed altresì ha escluso che il credito attoreo si fosse prescritto: perché, della gratuità del rapporto giuridico con la ditta installatrice di quei distributori automatici, non poteva aver contezza chi era succeduto al convenuto stesso in quell’incarico.

2. Con comparsa depositata il 19 marzo 2024 si è costituito il Pone, evidenziando innanzitutto che l’asserito “contratto di comodato di distributori automatici” equivaleva, in realtà, ad una mera istanza

formulata sul finire del 2011 dalla ditta “Mister Coffee, in collaborazione con Teodoro De Rosa”, gestore del bar ubicato all’interno del suddetto nosocomio, per installare i distributori automatici oggetto del contendere; e che tale documento, di cui l’odierno convenuto aveva acquisito copia tramite accesso agli atti dei quali era in possesso l’ASL, recava un’esplicita dicitura, siglata dal Pone stesso, finalizzata a sospendere il corso dell’istanza stessa e, anzi, a non protocollarla neppure (“vistata e restituita al sig. De Rosa che farà pervenire, in sostituzione della presente, identica richiesta a nome ditta De Rosa ...”). Perciò tale dicitura, che il Pone reputava artatamente elisa dal De Rosa stesso nella copia che invece era stata acquisita tramite costui dalla Procura regionale, escludeva la conclusione di qualsiasi contratto tra quel soggetto privato, a cui all’epoca era affidata la gestione del bar ubicato all’interno del nosocomio, e l’ASL stessa; mentre la concreta installazione di quei distributori doveva reputarsi avvenuta all’insaputa del Pone e, comunque, soltanto dopo la sua cessazione dall’incarico di direttore amministrativo: a prescindere da quella che potesse esser stata l’epoca in cui il De Rosa avesse fatto trasportare quei medesimi distributori presso il nosocomio.

A maggior ragione l’odierno convenuto ha declinato qualsiasi responsabilità per il periodo successivo alla propria cessazione dall’incarico di direttore amministrativo: osservando come fosse impensabile che, dell’omesso versamento di un canone teoricamente dovuto dalla ditta installatrice dei distributori, nessuno

potesse essersi avveduto lungo gli oltre sette anni successivi a quella cessazione; e come quest'inerzia, peraltro, risultasse coerente con la generalizzata prassi invalsa nell'ASL riguardo alla gratuità nell'utilizzo degli spazi in cui erano collocati distributori automatici come quelli per cui è lite.

Inoltre il Pone ha eccepito la prescrizione del danno erariale e, comunque, la *compensatio lucri cum damno* in questione.

3. All'udienza dell'11 aprile 2024 la causa è stata discussa dalle parti, venendo poi trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. In punto di fatto la controversia è imperniata su una scrittura privata, non datata e non protocollata, recante l'intitolazione di "contratto di comodato d'uso gratuito di distributori automatici": scrittura che è stata prodotta sia dalla Procura attrice, in allegato alla denuncia che costituisce l'allegato 1 alla citazione; sia dall'odierno convenuto, insieme ad una nota dell'attuale direttore amministrativo del presidio ospedaliero "San Giovanni Bosco" in data 2 gennaio 2024.

Sul piano letterale tale scrittura consiste in un'istanza mediante cui l'impresa comodante "Mister Coffee", "in collaborazione" con il titolare del bar De Rosa, chiede al direttore amministrativo dell'ASL il permesso di installare quattro distributori automatici, a proprie spese e cura, all'interno del suddetto presidio ospedaliero; e nel correlativo visto del direttore amministrativo riguardo all'istanza in questione. Tuttavia, soltanto in calce all'istanza versata in atti dal Pone, v'è un'annotazione a mano: la quale, dopo l'intitolazione

“sospesa/non protocollare”, reca una dicitura “vistata e restituita al sig. De Rosa che farà pervenire, in sostituzione della presente, identica richiesta a nome ditta De Rosa (già affidataria gestione bar Presidio)”.

5. Orbene, anche a voler prescindere da quest’ultima annotazione, oggettivamente la scrittura in argomento non poteva integrare un contratto di comodato: perché, palesemente, essa equivaleva ad una mera istanza finalizzata a poter installare taluni distributori automatici, ovviamente in spazi aziendali, proprio per questo motivo presentata al direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera.

Oltretutto, a ben vedere, in quell’atto il proprietario dei distributori rivestiva la posizione di comodante; mentre il comodatario, ossia il soggetto a cui concettualmente sarebbe stato consentito di fruire gratuitamente della *res* oggetto di quell’asserito contratto, coincideva con il titolare del bar De Rosa e, invece, vi rimaneva estranea l’azienda ospedaliera: alla quale sarebbe stata soltanto indirizzata quell’istanza, sottoscritta sia dal comodante che dal comodatario, per ottenere il permesso di installare le macchine distributrici. Pertanto tale istanza, semmai, conteneva o richiamava un ‘contratto di comodato’ concernente la cessione delle macchine distributrici tra la ditta Mister Coffee e il titolare del bar De Rosa; ma certamente non aveva per oggetto la cessione, a titolo gratuito, degli spazi dell’azienda ospedaliera in cui sarebbero stati installati i distributori automatici.

Quindi l’istanza riguardante il posizionamento di questi

ultimi, “all’esterno del P.S. ed al primo piano” lasciava del tutto impregiudicata la ben distinta questione dell’eventuale onerosità di tale concessione a favore dell’azienda ospedaliera: alla quale, con quell’atto, era stata rivolta una mera richiesta, laddove unicamente era chiarito che il relativo onere sarebbe gravato sull’impresa installatrice dei distributori stessi. Infatti è impensabile che quella scrittura, su cui è basata la domanda attorea, potesse equivalere non soltanto ad un contratto *stricto sensu*; ma, addirittura ad un contratto avente diverso oggetto, cioè alla concessione dei corrispondenti spazi aziendali a titolo gratuito, e finanche stipulato con un diverso soggetto, cioè tale da coinvolgere pure l’azienda ospedaliera.

6. Inoltre deve certamente escludersi qualsiasi processo alle intenzioni nei confronti del Pone: ossia reputare che, pur senza assimilare ad un contratto quella medesima scrittura, purtuttavia egli fosse propenso ad acconsentire a quell’installazione gratuita, con l’unica condizione secondo cui la relativa istanza provenisse dall’impresa che già gestiva il bar in quel medesimo ambito aziendale, anziché da un terzo formalmente estraneo. E neppure può reputarsi in alcun modo dimostrato che il Pone, pur declinando quell’istanza o comunque pretendendone la riformulazione sul piano soggettivo, *de facto* abbia acconsentito o tollerato l’installazione di quei distributori.

D’altronde, finanche in quest’ultima evenienza, l’assenza di qualsiasi titolo giuridico che potesse vantare il gestore di quei distributori impedisce di far perpetuare l’asserita responsabilità del Pone oltre la sua cessazione dall’incarico di direttore amministrativo,

che è incontroverso sia avvenuta alla fine del 2011. Infatti, necessariamente, i suoi successori in quella carica dovevano accertarsi riguardo al titolo giuridico in base al quale quei medesimi distributori risultavano attualmente posizionati presso spazi aziendali: come poi, evidentemente, appare esser accaduto con la denuncia del 2019.

7. In ogni caso, non essendovi stato alcun occultamento doloso nel caso di specie, deve ritenersi prescritto il danno riferito ai canoni, per il godimento di spazi aziendali, asseritamente dovuti oltre il quinquennio a ritroso rispetto all'atto interruttivo del termine di prescrizione stesso, cioè all'invito a dedurre notificato il 3 luglio 2023 al Pone: perché quei canoni sarebbero stati distintamente dovuti, tempo per tempo, con conseguente contestuale decorrenza della prescrizione ed esclusione del carattere permanente del danno stesso.

8. La fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea trae con sé la liquidazione, in favore del Pone ed a carico dell'ASL, delle spese per la sua difesa: che, avuto riguardo al *petitum*, possono liquidarsi in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74168:

- 1) rigetta la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti di *Ciro Pone*;
- 2) dichiara il diritto del *Pone* al rimborso delle spese legali a carico dell'ASL Napoli 1 Centro, liquidate in 2.000 euro, oltre al rimborso

delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria in data 30/12/2024

Il Direttore della Segreteria

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)